



COMUNE DI CECINA

Provincia di Livorno

SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE ED AL CITTADINO
U. O. SUAP - SVILUPPO ECONOMICO

ORDINANZA N. 15/19.08.2016
IL SINDACO

VISTO il calendario venatorio per la stagione 2016 - 2017 deliberato dall'Amministrazione Regionale della Toscana con atto n. 752 del 25.07.2016;

CONSIDERATA la vocazione turistica del territorio comunale ed in particolare della fascia costiera dove sono insediate molte strutture ricettive e si registrano le maggiori presenze turistiche;

EVIDENZIATO che l'esercizio venatorio nelle aree di interesse turistico-balneare costituirebbe un serio pericolo per le persone;

RITENUTO necessario interdire l'esercizio venatorio nella zona del territorio comunale delimitata ad est dalla via Aurelia, a nord dal confine con il Comune di Rosignano Marittimo (Fosso del Tripesce), a sud dal confine con il Comune di Bibbona (Fosso della Madonna) e ad ovest dal mare, fino alla data del 17/09/2016 (compreso), fatte salve le operazioni di controllo della fauna selvatica ai sensi dell'art.37 della L.R. 3/1994;

VISTO l'art.33 della Legge Regionale 12.01.1994 n. 3;

VISTO il D.Lgs. 18.08. 2000 n.267;

VISTA la legge 15.03.1997 n. 59;

VISTA la legge 15.05.1997 n. 127;

VISTA la legge 16.06.1998 n. 191;

ORDINA

è vietato, per le motivazioni espresse in premessa, l'esercizio venatorio nella zona del territorio comunale delimitata ad est dalla via Aurelia, a nord dal confine con il Comune di Rosignano Marittimo (Fosso del Tripesce), a sud dal confine con il Comune di Bibbona (Fosso della Madonna) e ad ovest dal mare **fino alla data del 17/09/2016**, fatte salve le operazioni di controllo della fauna selvatica, ai sensi dell'art.37 della L.R. n. 3/1994.

Gli agenti della Polizia Municipale e i soggetti preposti al controllo ed alla vigilanza venatoria, previsti dalla normativa in materia, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Cecina 19.08.2015



IL SINDACO
Samuele Lippi